

discussione ha evocato le ombre dei compartimenti: egli ha ragione, ma non siamo già noi che abbiamo chiamato queste ombre; mi pare invece sia il primo articolo che ci si propone di votare quello che le faccia risorgere tutte, quasi direi « l'una contro l'altra armata. »

In sostanza, noi dovremmo votare una legge la quale contenesse un temperamento provvisorio, uno spediente, per fare che in quest'anno le risorse dello Stato aumentino; ora nel votare uno spediente ci si vorrebbe trarre ad inciampare in un provvedimento il quale ha un carattere molto serio, poichè in un istante rovescia in parte una legge che è stata frutto di lunghissimi studi e di indagini accuratissime, vo' dire della legge di perequazione. Si compilarono per quella dei volumi i quali vogliono essere cercati con lungo studio e grande amore, ed invece mi pare che siano stati del tutto obbliti.

Io non so se questa legge possa essere emendata, non so neppure se sia degna di emenda, ma io dico che per essere emendata lodevolmente si dovrebbero fare altrettanti studi quanti se ne sono fatti allora per votarla, ma non si dovrebbe mai emendarla per incidente, e di sbieco.

L'onorevole Lovito aveva fatto una interrogazione, cui in verità la Commissione non aveva risposto, ma alla quale ha risposto in sua vece l'onorevole La Porta. La interrogazione era questa: « Ma che cosa accadrà l'anno venturo, e negli anni avvenire? Voi non fate compiere quell'ultimo periodo che deve stabilire la definitiva perequazione dell'imposta fondiaria, nel senso non già che avesse dovuto durare eternamente, ma che avesse dovuto durare fino a che una nuova legge per la riscossione dell'imposta diretta non fosse venuta a stabilire un metodo diverso da quello in vigore; ora dunque in che modo si opererà la perequazione della imposta fondiaria? »

Alla domanda dell'onorevole Lovito rispose l'onorevole La Porta, dicendo che quella del 1864 è una legge ingiusta e riconosciuta per tale, perchè coloro che sono stati aggravati se ne dolgono, quindi bisognava emendarla, e la Commissione crede emendarla nell'occuparsi di questa imposta temporanea del decimo doppio di guerra.

Io per rispetto alla Camera, la quale l'ha votato, e per rispetto alla serietà delle istituzioni costituzionali, amo supporre che essa non voglia permettere che una legge, che è stata frutto di lunghissimi studi, sia in parte abrogata per via incidentale, e direi quasi per sorpresa.

LANZA GIOVANNI. Domando la parola.

CORTESE. Noi abbiamo in proposito delle considerazioni di giustizia e delle considerazioni di equità. Indubitatamente il Governo e la Commissione si sono ispirati a queste ultime quando han proposto quel temperamento. La Commissione ha detto: noi abbiamo come conseguenza della legge della perequazione...

MINGHETTI. Domando di parlare.

SELLA. Domando la parola.

CORTESE... dell'imposta fondiaria un aggravamento di questa tassa per alcune provincie dello Stato.

Se noi veniamo a stabilire nel tempo stesso un doppio decimo di guerra, questo cumulo di aggravio diventa intollerabile; cerchiamo adunque di renderlo tollerabile; e questo è un discorso ispirato ad un sentimento di equità. Ma allora avrei trovato molto più giusto che si fosse studiato e proposto un sistema col quale questo sentimento di equità avesse potuto trovare il suo sviluppo, la sua applicazione nell'espediente, nella parte temporanea, passeggera, non già che avesse dovuto trovare l'applicazione nella parte normale.

Io, spiegandomi più chiaramente che sia possibile, avrei fatto sì, che si fosse riscosso meno dei due decimi di guerra, in talune provincie, ma che la perequazione avesse avuto lo svolgimento che deve avere e che la legge quale è stata votata avesse avuto...

VALERIO. Domando la parola.

CORTESE... la sua completa applicazione. Allora le popolazioni avrebbero capito quel principio di equità, che avrebbe dettato quella misura; ma adesso vengono a convincersi che la misura che noi oggi siamo chiamati ad attivare non sia in tutto conforme alla giustizia distributiva, poichè, ripeto, non potranno mai persuadersi che sia stata opera leggiera quella che fu il frutto di lunghe ed accurate indagini, e che sia opera seria e grave quella che è frutto di indagini momentanee, anzi dirò di nessuna indagine, perchè nuove indagini, se per queste non vogliono intendersi i lamenti, non ci sono state.

Io sono disposto ad accettare un temperamento qualunque il quale possa applicare in modo meno nocivo quel sentimento di equità la cui convenienza non so disconoscere, e che consiglia di evitare un duplice aggravio contemporaneo; ma l'articolo della Commissione come sta non sono disposto a votarlo.

Aspetto quindi che qualcheduno voglia proporre un emendamento nel senso che ho enunciato.

POSSENTI. Propongo la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

FERRARIS. L'onorevole Cortese, dapprima, riconosceva come il temperamento proposto dalla Commissione fosse equo, ma poi, procedendo nel suo ragionamento, credette che offendesse la giustizia distributiva.

Invero, che a me riesce molto difficile il potere conciliare questi due termini. Io non voglio ripetere quello che già più efficacemente venne detto intorno all'articolo 14 della legge 14 luglio 1864: Quindi non vi verrò nuovamente ricordando che con una legge, la quale sancisce la sua durata per un tempo determinato, come fece quella del 1864 pel quadriennio, che dal 1864 si stende al 1867; quella legge, in quel punto medesimo, non solo la si riconosce soggetta a quelle modificazioni